


SCHEDE DI SICUREZZA

Come cambiano



Santa Croce sull'Arno, 27 giugno 2011



PREMESSA

SDS - RUOLO ED UTILIZZO

Le schede di sicurezza SONO LO STRUMENTO PRINCIPALE per il trasferimento delle informazioni relative a sostanze/preparati lungo tutta la catena di approvvigionamento

Consentono:

- **ai responsabili:** di determinare se gli agenti chimici pericolosi sono presenti sul luogo di lavoro e di valutare ogni rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, ed eventualmente degli utilizzatori a valle, derivanti dal loro utilizzo
- **agli utilizzatori:** di adottare le misure necessarie in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro



PREMESSA

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

**REGOLAMENTO CE 1907/2006
(REACH)**

(Art. 31 - Allegato II)

Modificato e integrato dal Regolamento
CE n. 453/2010



PREMESSA

Forma e contenuti

Come deve essere redatta?

- Su supporto **cartaceo o magnetico**
- In lingua **italiana**
- Deve riportare la **data** di compilazione e la **revisione** sulla prima pagina
- **16 punti**

Quando deve essere consegnata?

In occasione o anteriormente alla prima fornitura

PREMESSA

Forma e contenuti

REGOLAMENTO REACH




SDS

Mantiene gli obblighi e le responsabilità in materia, estendendo l'obbligo di trasmettere le informazioni desunte da ogni valutazione di sicurezza chimica



CSR - Relazione sulla sicurezza chimica allegato alla SDS con **scenari di esposizione,**



E-SDS



PREMESSA

CSR - Relazione sulla Sicurezza Chimica

- Contiene la **valutazione della sicurezza chimica** effettuata per tutte le sostanze soggette a registrazione, se il dichiarante produce o importa tale sostanza in quantità pari o superiori a 10 tonnellate all'anno.
- Documenta la valutazione realizzata in base a precise disposizioni indicate in articolo 14 TITOLO II - REGISTRAZIONE DELLE SOSTANZE
- Oltre a trattare dei pericoli per la salute umana e dei pericoli fisico-chimici e per l'ambiente, dovrà comprendere anche la valutazione del carattere persistente, bioaccumulabile e tossico (TBT) e molto persistente e molto bioaccumulabile delle sostanze (vPvB).



PREMESSA

CSR - Relazione sulla Sicurezza Chimica ES - Gli scenari di esposizione

- *Capitolo "esposizione" della CSR:* consiste nella descrizione dello scenario o degli scenari d'esposizione di cui il fabbricante o l'importatore raccomanda l'applicazione per gli usi identificati.
- Gli scenari d'esposizione descrivono le misure di gestione dei rischi che il fabbricante o l'importatore applica e di cui raccomanda l'applicazione agli utenti a valle.
- Se la sostanza è immessa sul mercato, questi scenari di esposizione, comprese le misure di gestione dei rischi, sono riassunti in un allegato della scheda di sicurezza.
- Tale documento deve essere **coerente** con il dossier di registrazione e **con la scheda dei dati di sicurezza**.



PREMESSA

CSR - Relazione sulla Sicurezza Chimica *ES - Gli scenari di esposizione*

Lo scenario di esposizione (exposure scenario) comprende un insieme di condizioni che descrivono:

- come la sostanza è prodotta
- come la sostanza è utilizzata nel suo ciclo di vita
- quali sono le condizioni operative
- quali misure di gestione del rischio sono consigliate
- consigli su come controllare l'esposizione dei lavoratori, dei consumatori e dell'ambiente

Manca un format definito, come per le CSR



PREMESSA

Obblighi dei fornitori di prodotti chimici

FORNITORE: responsabile dell'immissione sul mercato (fabbricante, importatore o distributore)



Per **PRODOTTI CLASSIFICATI PERICOLOSI**

→ **Fornire** gratuitamente le schede di sicurezza, in conformità alle disposizioni normative vigenti, in forma cartacea o elettronica

→ **Aggiornare** la scheda in caso di nuove informazioni rilevanti sulla sicurezza e la tutela della salute



PREMESSA

Obblighi dei fornitori di prodotti chimici



per **PRODOTTI NON CLASSIFICATI COME PERICOLOSI** ma contenenti:

- Sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche (**PBT**)
- Sostanze molto persistenti e molto bioaccumulabili (**vPvB**)
- quando una sostanza è inclusa nell'elenco stabilito a norma nell'articolo 59, paragrafo 1 (*candidate list*)



PREMESSA

Obblighi dei fornitori di prodotti chimici



IDENTIFICAZIONE SOSTANZE PBT

Sostanze persistenti

Valutazione persistenza nell'ambiente basata sui dati disponibili relativi all'emivita (in acqua di mare, acqua dolce, sedimenti, suolo)

Sostanze bioaccumulabili

Fattore di bioconcentrazione (BCF) > 2000

se (BCF) > 5000



Classificata come molto
bioaccumulabile



PREMESSA

Obblighi dei fornitori di prodotti chimici



IDENTIFICAZIONE SOSTANZE PBT

Sostanze tossiche

Concentrazione senza effetti osservati a lungo termine (NOEC) < 0.1mg/l

Classificate come *cancerogene, mutagena o tossiche per la riproduzione*



PREMESSA

Obblighi dei fornitori di prodotti chimici



A RICHIESTA per **PRODOTTI NON CLASSIFICATI COME PERICOLOSI** ma contiene:

- a) **almeno una sostanza che presenta pericoli per la salute umana o per l'ambiente** in concentrazione ≥ 1 % p/p per i preparati non gassosi ($\geq 0,2$ % v/v per i preparati gassosi);
- b) **una sostanza che è persistente, bioaccumulabile e tossica oppure molto persistente e molto bioaccumulabile o che è stata inclusa nella candidate list** in concentrazione individuale $\geq 0,1$ % p/p per i preparati non gassosi
- c) una sostanza per la quale la normativa comunitaria fissa **limiti di esposizione** sul luogo di lavoro.



PREMESSA

Obblighi dei fornitori di prodotti chimici



*per tutti gli altri **PRODOTTI NON CLASSIFICABILI COME PERICOLOSI***

Il fornitore non è tenuto a fornire la SDS

Deve comunque comunicare all'utente a valle:

- i numeri di registrazione
- una **dichiarazione** da cui risulti se una sostanza è o meno soggetta ad autorizzazione
- **eventuali** restrizioni **imposte**
- **qualsiasi altra informazione** disponibile e pertinente sulla sostanza necessaria per consentire l'individuazione e l'applicazione di misure appropriate di gestione dei rischi.



PREMESSA

Obblighi dei fornitori di prodotti chimici



Aggiornamento tempestivo (art. 31 REACh) quando:

- si rendono disponibili nuove informazioni che possono avere ripercussioni sulla gestione dei rischi o nuove informazioni sui pericoli
- è rilasciata o negata un'autorizzazione
- è imposta una restrizione

La nuova versione SDS, datata ed identificata come revisione nella prima pagina deve essere inviata a tutti i destinatari ai quali la sostanza/miscela è stata inviata nei 12 mesi precedenti

Negli aggiornamenti successivi alla registrazione, comparirà il numero di registrazione (7 o 4 cifre)



Il sistema UE



Interazioni tra REACH e CLP

REACH

Inventario sostanze
immesse sul mercato in
quantità > 1 ton

La trasmissione delle
informazioni nella
catena di fornitura

Scenari di esposizione.
Quantità > 10 ton

CLP

Classificazione di sostanze
e miscele pericolose

Etichettatura e
imballaggio

**Sostanze
pericolose**

SDS


Scheda Dati di Sicurezza



Il sistema UE



Dal 2006



Regolamento REACH


Non includeva i criteri di classificazione ed etichettatura, che fanno ancora riferimento alle dir. 67/548/CEE e 1999/45/CE

2009



Regolamento CLP

2010



Regolamento 453/2010

SDS - All. 2



Il Reg. 453/2010/CE



- **PRESCRIVE** (All. I e II) gli obblighi che il fornitore deve rispettare compilando la scheda di sicurezza fornita per una sostanza o miscela e ne definisce nel dettaglio i contenuti
- **STABILISCE** che le informazioni riportate nella scheda di sicurezza siano coerenti con quelle contenute nella **CSR**, quando tale relazione è prescritta.
Quando è elaborata una CSR, gli **ES** (Exposure Scenario) sono riportati in allegato alla scheda stessa

Periodo transitorio



2010-2015





Cronistoria normativa



Ante
REACH

- Art. 3 e Allegato "Guida alla redazione delle schede dati di sicurezza" Direttiva 91/155/CEE (mod. dalle Dir. 93/112/CEE e 2001/58/CE)
- DM 4 aprile 1997 e DM 7 settembre 2002

REACH

Ante 453/01
periodo
transitorio

- Titolo IV (Informazioni all'interno della catena di approvvigionamento)
- Allegato 2 - Linea guida per la redazione della SDS

REACH

Post 453/01
a regime

- Allegato 2 - Linea guida per la redazione della SDS aggiornato con i criteri di classificazione del CLP





Cronistoria aggiornamenti



Ante
REACH

- 16 punti, lingua italiana

REACH

- **Inversioni** delle sezioni 3 e 2
- Inserimento dell'indirizzo **email del tecnico** competente responsabile della compilazione
- per le sostanze PBT e vPvB è prevista la redazione di una nuova scheda di sicurezza che indichi tali caratteristiche
- Se è richiesta una CSR, sono annessi gli scenari di esposizione rilevanti che coprono tutti gli usi identificati

Ante 453/01
periodo
transitorio

Derooga Com. Ministeriale 13 marzo 2007





Aggiornamento SDS



REACH

Post 453/01

Il Reg. 453/01 prevede un adeguamento diversificato per SOSTANZE E MISCELE in funzione delle scadenze CLP

Periodo transitorio

2010-2015

- ***Dal 1 dicembre 2010***: All. II di REACH sostituito dall'**All. I del Reg. 453/01**
- ***Dal 1 giugno 2015***: All. II di REACH sostituito dall'**All. II del Reg. 453/01**





Aggiornamento SDS



All. I del Reg. 453/01

- Distributore o utilizzatore a valle possono omettere le ultime 4 cifre del numero di **registrazione**
- Nella sezione 2 obbligatorio **doppia classificazione per le sostanze** sia in base alla Dir.67/548/CEE sia in base al CLP.
- Le informazioni da indicare sull'**etichetta** vanno riportate nella sezione 2 invece che **nella sezione 15** e sono quelle in base al CLP per le sostanze e in base alla 99/45/CE per le miscele. Deve essere indicato il pittogramma di pericolo (anche solo il simbolo o il pittogramma in bianco e nero).
- Nella sezione 3 per le componenti della miscela classificata come pericolosa deve essere riportata la doppia classificazione 67/548/CEE e CLP.
- Richiesta di maggiori informazioni e di dati (ad es: chimico-fisici)





Aggiornamento SDS



All. II del Reg. 453/01

- Distributore o utilizzatore a valle possono omettere le ultime 4 cifre del numero di **registrazione**
- **Classificazione in base al CLP obbligatoria** (sezione 2) sia per le sostanze che per le miscele.
- Le informazioni da indicare sull'**etichetta** vanno riportate nella sezione 2 invece che **nella sezione 15** e sono quelle in base al CLP per le sostanze e per le miscele. Deve essere indicato il pittogramma di pericolo (anche solo il simbolo o il pittogramma in bianco e nero).
- Nella sezione 3 per le componenti della miscela classificata come pericolosa deve essere riportata la classificazione in base al CLP.
- Richiesta di maggiori informazioni e di dati (ad es: chimico-fisici)





Aggiornamento SDS



Periodo transitorio

2010-2015

Dal 1 dicembre 2010: obbligo di redazione SDS in conformità all'all. I del Reg. 453/10

Deroga

2 anni per *sostanze* "a scaffale" (già immesse sul mercato al 1 dicembre 2010) in quanto vige la deroga per la classificazione CLP

2 anni per *miscele* già immesse sul mercato al 1 dicembre 2010

A condizione che non si ricada nelle indicazioni di obbligo di aggiornamento






Aggiornamento SDS



Periodo transitorio



Dal 1 giugno 2015: obbligo di redazione SDS in conformità all'all. II del Reg. 453/10

Deroga

2 anni per **miscele** già immesse sul mercato al 1 dicembre 2010 in quanto vige la deroga per la classificazione CLP

A condizione che non si ricada nelle indicazioni di obbligo di aggiornamento



CLP-REACH Scadenze

SCADENZE REACH REGISTR. SOSTANZE PHASE-IN	fino al 01/12/2010 1ª scadenza sostanze phase-in ≥ 1000 t/a, R50-53 ≥ 100 t/a, CMR cat. 1 e 2 ≥ 1 t/a (CONCLUSA)	Fino al 01/06/2013	Fino al 01/06/2018
	2ª scadenza sostanze phase-in ≥ 100 t/a		3ª scadenza sostanze phase-in ≥ 1 t/a
SCADENZE CLP-SOSTANZE	Dal 01/12/2010 al 31/05/2015		Dal 01/06/2015
	<ul style="list-style-type: none"> •CLASSIFICAZIONE: Obbligo di doppia classificazione secondo i criteri della direttiva 67/548/CEE e del CLP (Regolamento 1272/2008) •ETICHETTATURA E IMBALLAGGIO: secondo i criteri del regolamento CLP •SDS: conforme all' ALLEGATO I REG. 453/2010 		<p>OBBLIGO DI APPLICARE ESCLUSIVAMENTE IL REGOLAMENTO CLP</p> <ul style="list-style-type: none"> •CLASSIFICAZIONE, ETICHETTATURA E IMBALLAGGIO: secondo i criteri CLP (art. 62 CLP). Abrogazione 67/548 •SDS: conforme all' ALLEGATO II REG. 453/2010
SCADENZE CLP-MISCELE	Dal 01/12/2010 al 31/05/2015		Dal 01/06/2015
	<ul style="list-style-type: none"> •CLASSIFICAZIONE ETICHETTATURA E IMBALLAGGIO: secondo i criteri della direttiva 1999/45/CE •SDS: conforme all' ALLEGATO I REG. 453/2010 <p>Volontariamente, si può classificare secondo i criteri del regolamento CLP, in tal caso l'etichettatura e l'imballaggio devono essere conformi al CLP e le SDS devono essere redatte secondo l' ALLEGATO II del REG. 453/2010 (come modificato secondo l'art. 2.3)</p>		<ul style="list-style-type: none"> •CLASSIFICAZIONE, ETICHETTATURA E IMBALLAGGIO: secondo i criteri CLP (art. 62 CLP). Abrogazione 1999/45 •SDS: conforme all' ALLEGATO II REG. 453/2010
	Dal 01/12/2010 al 01/12/2012 DEROGA (miscele fornite ai destinatari almeno una volta prima del 1° Dicembre 2010)		Fino al 01/06/2017 DEROGA MISCELE "A SCAFFALE" (immesse sul mercato prima del 1° Giugno 2015) art. 61.4 CLP
	<ul style="list-style-type: none"> •CLASSIFICAZIONE ETICHETTATURA E IMBALLAGGIO: secondo i criteri della 1999/45/CE (art. 61.1 CLP) •SDS: continua ad essere conforme all'ALLEGATO II REACH (art. 2.7 Reg.453/2010), purché non sia necessario un aggiornamento SDS* (art.31.9 REACH) 		<ul style="list-style-type: none"> •CLASSIFICAZIONE, ETICHETTATURA E IMBALLAGGIO: secondo i criteri della direttiva 1999/45/CE (art. 61.4 CLP) •SDS: salvo i casi in cui si rende necessario un aggiornamento le SDS devono essere conformi all'ALLEGATO I REG. 453/2010

LE NUOVE SDS

Livello di dettaglio



**16 titoli
sottotitoli**

ES. Sezione 4: Misure di primo soccorso

- 4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso
- 4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati
- 4.3 Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Non dovranno essere presenti sottosezioni prive di testo. Se non applicabile, occorre indicarne i motivi



LE NUOVE SDS

Qualità dei termini



Le informazioni riportate nella SDS devono essere:

- Chiare
- semplici e pertinenti
- evitare espressioni gergali, acronimi e abbreviazioni

~~*"Può essere pericolosa"*~~


~~*"Nessun effetto sulla salute"*~~

~~*"Innocua"*~~



LE NUOVE SDS

Sezione 1 - IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA O DELLA MISCELA E DELLA SOCIETA'/IMPRESA



1.1 Identificatore del prodotto

- 1.2 Usi pertinenti identificati della sostanza o della miscela e usi sconsigliati
- 1.3 Informazioni sul fornitore della scheda dati di sicurezza
- 1.4 Numero telefonico di emergenza

Per le sostanze **l'identificatore del prodotto** è indicato in conformità a quanto indicato nel CLP (per le miscele: il nome commerciale o la designazione della miscela), secondo le indicazioni dell'etichetta nella **lingua ufficiale del Paese in cui è distribuita**

Per le sostanze soggette a registrazione, deve essere indicato anche il **numero di registrazione** assegnato.

Il fornitore DU può omettere le ultime 4 cifre del numero



LE NUOVE SDS

Numero CAS: (da Chemical Abstract Service) è un **numero attribuito ad ogni sostanza chimica**, dalla Società Chimica USA. È universalmente accettato per la **precisa identificazione di una specifica sostanza chimica**.

Es. *Formaldeide*


50-00-0



In alcuni (pochi) casi il numero CAS di una sostanza può cambiare nel tempo, a causa di imprecisioni nella corretta identificazione della sostanza (ad esempio attribuzione di un CAS ad un composto che in realtà è costituito di due individui chimici diversi, etc..).



LE NUOVE SDS




Numero EINECS: *EINECS è l'inventario delle sostanze presenti nella CEE al 18/9/81 (data in cui è stato introdotto l'obbligo di notifica per le nuove sostanze). Ad ogni sostanza in EINECS è attribuito un numero (numero EINECS), che non va confuso con il numero CEE connesso alla etichettatura. Dalla data di pubblicazione sono già stati prodotti due inventari di aggiornamento (ELINCS).*

Numero REGISTRAZIONE: *numero di registrazione o pre-registrazione REACH (art. 20 par.1)*



LE NUOVE SDS

Sezione 1 - IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA O DELLA MISCELA E DELLA SOCIETA'/IMPRESA



1.1 Identificatore del prodotto

1.2 Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda dati di sicurezza

1.4 Numero telefonico di emergenza

Sono indicati gli **usi identificati** per il destinatario della sostanza/miscela (es. ritardante di fiamma)


Devono essere elencati, se del caso, gli **usi sconsigliati** dal fornitore, con indicazione del motivo. Non è necessario che l'elenco sia esaustivo.

CSR



LE NUOVE SDS

Sezione 1 - IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA O DELLA MISCELA E DELLA SOCIETA'/IMPRESA



1.1 Identificatore del prodotto

1.2 Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda dati di sicurezza

1.4 Numero telefonico di emergenza

Il fornitore deve essere identificato


indicando indirizzo completo, numero di telefono, email del responsabile della redazione della SDS

Se il fornitore non risiede nello Stato membro nel quale la sostanza o la miscela è immessa sul mercato e ha nominato una persona responsabile, deve essere indicato l'indirizzo completo e il numero di telefono di detta persona responsabile.



LE NUOVE SDS

Sezione 1 - IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA O DELLA MISCELA E DELLA SOCIETA'/IMPRESA



1.1 Identificatore del prodotto

1.2 Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda dati di sicurezza

1.4 Numero telefonico di emergenza

Devono essere indicati i [riferimenti a servizi d'informazione in caso di emergenza](#).

Qualora esista un organismo di consulenza ufficiale è sufficiente indicare il suo numero telefonico (CENTRI ANTIVELENI). Va indicato chiaramente se tali servizi funzionano solo in determinate ore o se vengono forniti solo specifici tipi di informazioni.




LE NUOVE SDS

Sezione 2 - IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

2.2 Elementi dell'etichetta

2.3 Altri pericoli



All. I Reg. 453/10

Sostanze: doppia
classificazione DSD e CLP

Miscele: classificazione
DPD

All. II Reg. 453/10

Sostanze e Miscele:
classificazione CLP

Se la MISCELA non è classificata come pericolosa, va indicato chiaramente

Se la classificazione non è riportata per esteso si fa riferimento alla **sezione 16**, dove va fornito il testo completo di ogni classificazione, comprese tutte le indicazioni di pericolo (H e R).

LE NUOVE SDS

Sezione 2 - IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

2.2 Elementi dell'etichetta

2.3 Altri pericoli



All.I Reg.453/10

Sostanze: etichetta CLP

- **pittogrammi** (anche solo simbolo o pittogramma b/n)
- **avvertenze**
- indicazioni di pericolo **H**
- consigli di prudenza **P**

Miscela: etichetta DPD (o CLP se volontario)

- **simboli** pericolo (anche b/n)
- frasi di rischio **R**
- consigli di prudenza **P**

All.II Reg.453/10

Sostanze e Miscela: etichetta CLP

- **pittogrammi** (anche solo simbolo o pittogramma b/n)
- **avvertenze**
- indicazioni di pericolo **H**
- consigli di prudenza **P**



LE NUOVE SDS

Sezione 2 - IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

2.2 Elementi dell'etichetta


2.3 Altri pericoli

- Informazioni sul fatto che la sostanza o la miscela soddisfi i criteri per PBT o vPvB.
- informazioni su altri pericoli che non determinano la classificazione, ma che possono contribuire al pericolo generale connesso alla sostanza o alla miscela (es. formazione di contaminanti atmosferici, polverosità, pericolo di esplosione di polveri, soffocamento, ecc).



LE NUOVE SDS

Sezione 3 - COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI



3.1 Sostanze

3.2 Miscele


Riporta l'identità chimica degli ingredienti della sostanza (3.1) o miscela (3.2) , comprese le impurezze e gli stabilizzanti

Sostanze: identità chimica del costituente principale della sostanza individuata tramite l'identificatore del prodotto (pt 1.1)



LE NUOVE SDS

Sezione 3 - COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI



3.1 Sostanze

3.2 Miscele

Miscela: deve essere riportato per ogni sostanza per cui sussiste l'obbligo di classificazione o citazione (es. PBT, Candidate List), oltre all'identificatore, il numero di registrazione, l'identificatore del prodotto, la concentrazione o l'intervallo di concentrazione, indicando:

- la classificazione della sostanza ai sensi della DSP, compresi l'indicazione di pericolo, le lettere che indicano il simbolo e frasi R (***Solo per All. I***)
- la classificazione della sostanza secondo il CLP compresi le classi di pericolo, nonché le indicazioni di pericolo (H) Le indicazioni di pericolo e le frasi R non devono essere riportate per intero in tale sezione (ma eventualmente nella sezione 16); è sufficiente indicare i rispettivi codici
- Se la sostanza non soddisfa i criteri di classificazione, il motivo per il quale essa è indicata



LE NUOVE SDS

Sezione 4 - MISURE DI PRIMO SOCCORSO



4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

4.3 Indicazioni delle eventuali necessità di consultare immediatamente il medico e di trattamenti speciali

Descrizione delle prime cure in modo comprensibile per una persona non formata, che deve essere in grado di eseguirle senza avvalersi di attrezzature sofisticate e senza disporre di un'ampia gamma di medicinali. Nelle istruzioni va specificato se è necessario consultare un medico, e con quale urgenza..



*Sostanzialmente invariato.
Maggior dettaglio del contenuto*



LE NUOVE SDS

Sezione 5 - MISURE ANTINCENDIO



5.1 Mezzi di estinzione

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o miscela

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

5.3 necessità di speciali mezzi protettivi per il personale antincendio e misure da adottare durante la lotta antincendio (*Es. raffreddare i contenitori con getti d'acqua*)



*Sostanzialmente invariato.
Maggior dettaglio del contenuto*



LE NUOVE SDS

Sezione 6 - MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

6.2 Precauzioni ambientali


6.3 Metodi e materiali per il contenimento e la modifica

6.4 Riferimenti ad altre sezioni

6.1 distinte precauzioni per chi interviene direttamente o indirettamente

6.3 oltre ai metodi di bonifica da usare, sono date indicazioni in merito su metodi e materiali per il contenimento

6.4 Ulteriori informazioni possono essere inserite in rimandi ai punti 7, 8 e 13.




LE NUOVE SDS

Sezione 7 - MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

7.2 Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità

7.3 Usi finali specifici



7.1 aggiunte informazioni sull'igiene personale

7.2 specificate le condizioni per mantenere inalterate le caratteristiche;

7.3

CSR



Tali informazioni devono essere utilizzate dal datore di lavoro per la definizione di idonee procedure di lavoro.



LE NUOVE SDS

Sezione 8 - CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE

8.1 Parametri di controllo

8.2 Controlli dell'esposizione



8.1 aggiunti valori limite d'esposizione professionale/biologici per eventuali contaminanti atmosferici generati dall'utilizzo (previsto)

8.2 misure per la gestione dei rischi (nel dettaglio se non prescritta CSR)

Protezione



Della Pelle



Delle Mani



Respiratoria



Degli Occhi



LE NUOVE SDS

Sezione 8 - CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE

Limiti di esposizione professionale - valori limite di soglia:

concentrazione, misurata in mg/m³ o in parti per milione (ppm), al di sotto della quale si ritiene che non sussistano rischi significativi per la salute dei lavoratori esposti.

- limiti stabiliti **per lo Stato Membro** in cui la sostanza o il preparato è immesso sul mercato
- limiti di esposizione ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienists) - **TLV**



LE NUOVE SDS

Sezione 8 - CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE

Limiti di esposizione professionale - valori limite di soglia:

TLV (Thresholds Limit Values - Valori limite di soglia)

Comprendono 3 categorie:

TLV - TWA (*valore limite di soglia - media ponderata nel tempo*): conc. media ponderata nel tempo per una giornata lavorativa di 8 ore e per 40 ore lavorative settimanali a cui quasi tutti i lavoratori possono essere esposti ripetutamente senza effetti negativi.

TLV - "C" (*valore limite di soglia - Ceiling*): concentrazione "tetto" che non deve mai essere superata durante l'esposizione lavorativa.

TLV - STEL (*valore limite di soglia - limite per breve tempo di esposizione*): concentrazione massima cui gli individui possono essere esposti per un periodo non superiore a 15 minuti continuativi senza effetti nocivi. Non sono permesse più di 4 di tali esposizioni per giorno e non devono passare meno di 60 minuti tra due esposizioni successive,.

Il TLV-STEL non costituisce un limite di esposizione separato, ma integra il TLV-TWA che deve sempre essere rispettato.



LE NUOVE SDS

Sezione 8 - CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE

Limiti di esposizione professionale - valori limite di soglia

LIMITE PER LE MISCELE

MISCELA CON a, b, c,..., n COMPONENTI

$$C_a/TLV_a + C_b/TLV_b + C_c/TLV_c + \dots C_n/TLV_n \leq 1$$

C_a = CONCENTRAZIONE DEL COMPONENTE A NELL'ARIA, ECC.

TLV_a = VALORE LIMITE DI SOGLIA DEL COMPONENTE A, ECC.



LE NUOVE SDS

Sezione 8 - CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE

Per le sostanze componenti inserite al pt.3:

DNEL - livello derivato senza effetto: *livello di esposizione alla sostanza al di sopra dei quali l'uomo non dovrebbe essere esposto.*

PNEC - prevedibile concentrazione priva di effetti

- DNEL *Orale* / DNEL *Inalazione* / DNEL *Dermale*
- DNEL e PNEC *calcolato del preparato*

Calcolati per gli scenari di esposizione
riportati nella CSR allegata all'SDS



LE NUOVE SDS


Sezione 9 - PROPRIETA' FISICHE E CHIMICHE

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

9.2 Altre informazioni

9.1 aggiunti: soglia olfattiva, pt fusione/congelamento, limite superiore/inferiore infiammabilità/esplosività, T di autoaccensione, T di decomposizione

9.2 aggiunti: potenziale di ossidoriduzione, formazione di radicali, proprietà fotocatalitiche



MISCELE: indicata a quale sostanza si riferiscono, a meno che non siano validi per l'intera miscela

CSR



LE NUOVE SDS

Sezione 10 - STABILITA' E REATTIVITA'

10.1 Reattività

10.2 Stabilità chimica

10.3 Possibilità di reazioni pericolose


10.4 Condizioni da evitare

10.5 Materiali incompatibili

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi

Se una proprietà non si applica, o se non sono disponibili dati, se ne devono fornire i motivi.

Le informazioni sono indicati per la miscela o, se non disponibili, per le sostanze che la compongono



LE NUOVE SDS

Sezione 11 - INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici

La sezione fornisce informazioni per ogni classe di pericolo o di effetto, in particolare in merito agli effetti tossicologici.

Per le sostanze soggette a registrazione: breve descrizione dei test.
Se sostanza o miscela non pericolosa, specificare se tale per mancanza di dati o dati insufficienti



All.I Reg.453/10

Sostanze: CLP
Miscele: DPP

All.II Reg.453/10

Sostanze e miscele: CLP

*La sezione è rivolta al **personale medico** e ai professionisti della salute sicurezza e ai tossicologi*



LE NUOVE SDS

Sezione 12 - INFORMAZIONI ECOLOGICHE

12.1 Tossicità

12.2 Persistenza e degradabilità

12.3 Potenziale di bioaccumulo

12.4 Mobilità nel suolo

12.5 Risultati della valutazione PBT, vPvB

12.6 Altri effetti avversi



La sezione fornisce informazioni per valutare l'impatto ambientale della sostanza/miscela in caso di rilascio nell'ambiente



LE NUOVE SDS

Sezione 13 - CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

Specificati contenitori e metodi per il trattamento dei rifiuti, compresi gli eventuali imballaggi contaminati.



LE NUOVE SDS

Sezione 14 - INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

14.1 Numero ONU

14.2 Norme di spedizione dell'ONU

14.3 Classi di pericolo connesse al trasporto

14.4 Gruppo di imballaggio

14.5 Pericoli per l'ambiente

14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori

14.7 Trasporto di rinfuse (All. II MARPOL)

14.6 Aggiunte le precauzioni relative al trasporto o alla movimentazione all'interno o all'esterno dell'azienda.



*Sostanzialmente invariato.
Maggior dettaglio del contenuto*



LE NUOVE SDS

Sezione 15 - INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

15.1 Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza/miscela

15.2 Valutazione della sicurezza chimica

15.2 Indicare se eseguita una CSA (valutazione sicurezza chimica)

NOTA Le informazioni sull'etichettatura, prima in questa sezione sono ora spostate alla sezione 2



LE NUOVE SDS

Sezione 16 - ALTRE INFORMAZIONI

Nella sezione sono indicati, come in precedenza:

- le eventuali modifiche in caso di revisione (se non già evidenziate altrove);
- testi completi delle indicazioni che non appaiono integralmente nelle sezioni precedenti

Aggiunta: spiegazione/legenda delle abbreviazioni e degli acronimi utilizzati nella SDS

MISCELE Per chi opta per la classificazione CLP ante 1 giugno 2015, ne sono qui riportate



LE NUOVE SDS

SANZIONI

Severo regime sanzionatorio (sanzioni pecuniarie):

- Da 10.000 a 60.000 € per mancata fornitura
- Da 10.000 a 60.000 € per mancato aggiornamento (in casi specifici relativi ad autorizzazioni o restrizioni all'uso, nuovi rischi)
- Da 3.000 a 18.000 € per mancato aggiornamento dei dati
- Da 3.000 a 18.000 € mancata fornitura in lingua italiana
- Da 10.000 a 60.000 € per omissione degli scenari di esposizione

